



RACCOLTA N. 2708 SCRITTURE PRIVATE

COMUNE DI MIRANO -----

Provincia di Venezia -----

CONVENZIONE

(art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.)

Tra l'Unione dei Comuni del Miranese ed il Comune di Mirano per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di adeguamento di Villa Belvedere in Mirano a sede dell'Unione dei Comuni del Miranese. -----

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, tra le parti:

- **Unione dei Comuni del Miranese**, con sede legale in Mirano Piazza Martiri 1 (C.F. 04249800279), rappresentata da Nicola Fragomeni, nato il 25.11.1961 a Siderno (RC), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'ente su citato, in qualità di Presidente pro tempore e; -----
- **Comune di Mirano**, con sede legale in Mirano Piazza Martiri 1 (C.F. 82002010278), rappresentato da Maria Rosa Pavanello, nata il 19.12.1969 a Mirano (VE), la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune su citato, in qualità di Sindaco pro tempore. -----

Premesso che: -----

- che in data 17/7/2014, con rogito del Segretario Generale del Comune di Noale, repertorio n. 2924, i Comuni di Santa Maria di Sala, Mirano, Noale, Salzano, Martellago e Spinea, hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, l'Unione dei Comuni del Miranese al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità; -----



- che il combinato disposto dei commi 1 e 3, dell'art. 9 – “*Funzioni e Servizi*” - dello Statuto della costituita Unione, che prevede ‘elenco delle funzioni e dei servizi che in fase di prima attuazione sono affidati all’Unione stessa’; -----

-che il combinato disposto dell'art. 10 –“*Ulteriore trasferimento di competenze*”- dello Statuto della costituita Unione, che prevede ‘il trasferimento di nuove competenze si perfeziona mediante una convergenza di deliberazioni tra l’unione e tutti i Comuni, che dovranno chiaramente indicare le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano; -----

Richiamato il Decreto della Regione Veneto n° 238 del 30.12.2014 con il quale è stato concesso all’Unione dei Comuni del Miranese un contributo di complessivi € 135.000,00 per la costituzione, l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali di cui alla relazione tecnica e piano finanziario approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 2 del 28.10.2014; -----

Richiamato il contratto di comodato d’uso dei locali del corpo principale di Villa Belvedere alla costituita Unione dei Comuni del Miranese, approvato con determinazione dirigenziale n. 142 del 9/3/2015 del Comune di Mirano e successive modifiche ed integrazioni; -----

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 16 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto “Logistica locali Villa Belvedere per sede Unione. Approvazione; -----



Rilevato che risultano necessari alcuni lavori per adeguare i locali concessi alle destinazioni d'uso definite nella succitata "logistica" di sede dell'Unione e della direzione della Polizia locale; -----

Considerato che l'Unione dei comuni del miranese non è dotata di un proprio ufficio tecnico e che pertanto per l'attuazione degli interventi in oggetto, così come di altri in futuro, deve giocoforza avvalersi della struttura tecnica di uno o più dei comuni aderenti all'Unione; -----

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 1808 del Codice Civile il comodatario (Unione) non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, mentre ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie ed urgenti. -----

Articolo 1 - (Premesse) -----

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. -----

Articolo 2 - (Oggetto) -----

L'unione dei Comuni del miranese ed il comune di Mirano convengono di procedere alla realizzazione di interventi infrastrutturali e manutentivi di adeguamento della villa Belvedere a sede dell'Unione dei comuni del miranese, come sommariamente ed indicativamente rappresentati nella deliberazione di giunta dell'Unione dei comuni del miranese n 16 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto: "Logistica locali villa Belvedere per sede Unione- Approvazione", e consistenti in: -----

- Impianti elettrici: eventuali adeguamenti e implementazioni; -----
- Impianti idrotermosanitari: eventuali adeguamenti e implementazioni;-----



- Impianti di sicurezza e antincendio: eventuali adeguamenti e implementazioni; -----
- Opere edili: eventuale adeguamento bagni, spogliatoi e partizioni (compreso arredo strutturale); -----
- Opere serramentistiche: nuovi serramenti (bussola ingresso) e manutenzioni straordinarie degli esistenti; -----
- Finiture: eventuali sistemazione intonaci e tinteggiature. -----

Per gli interventi suddetti è previsto uno stanziamento a valere sul bilancio dell'Unione dei comuni per un ammontare complessivo di € 90.744,79. ----

Sono escluse le attività ed i lavori derivanti dai risultati delle indagini simiche, comunque non oggetto degli interventi a carico dell'Unione dei Comuni del Miranese, oggetto della presente convenzione; -----

Articolo 3 - (Impegni del Comune di Mirano) -----

Il Comune di Mirano con l'accettazione del presente accordo, si obbliga alla esatta e puntuale attuazione degli interventi necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto, attraverso lo spedito svolgimento dell'iter procedurale ed all'attenta vigilanza sull'andamento dei lavori. -----

A tal fine il comune di Mirano si impegna, per il tramite dei propri uffici:

- a) a progettare, a sua cura l'intervento di adeguamento, in tutte le fasi, e ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché ad appaltare i lavori, avvalendosi, ove necessario, delle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33, comma 3 – bis, del D.lgs. 163/2006, e a curarne l'esecuzione ed il collaudo; -----
- b) ad avvalersi, ove ritenuto necessario a insindacabile valutazione tecnica



del Comune di Mirano, di professionisti esterni e service tecnici per lo svolgimento delle fasi di progettazione, direzione assistenza e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, liquidazione e collaudo, a valere sulle risorse stanziare nel bilancio dell'Unione; -----

c) a presentare all'Unione dei Comuni del Miranese il progetto/i e la relativa proposta di deliberazione di approvazione e a contrarre, corredata del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000, entro 30 giorni dall'ottenimento dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale; -----

d) a presentare, entro il medesimo termine di cui alla lettera precedente, ai competenti organi del Comune di Mirano il progetto esecutivo per le finalità previste dal D.P.R. 380/2001 oltre che per i profili autorizzativi relativi alle addizioni e migliorie inerenti la qualità di proprietario dell'immobile; -----

e) di ultimare lavori entro 60 giorni dal loro inizio; -----

f) a rendicontare e liquidare i lavori e a presentare la relativa documentazione all'Unione dei comuni del Miranese per il pagamento e la rendicontazione alla Regione Veneto; -----

Articolo 4 - (Impegni dell'Unione dei comuni del Miranese) -----

Compete all'Unione, in qualità di committente: -----

a) la previsione dell'intervento nel bilancio di esercizio e l'inserimento nel programma dei lavori pubblici o analogo strumento di programmazione e l'approvazione dei relativi piani finanziari; -----

b) l'adozione della deliberazione di approvazione dei progetti e dei relativi quadri economici ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 163/2006, compreso il pagamento e la rendicontazione finale; -----



c) ogni qualsivoglia onere economico inerente le opere ed i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria oggetto del presente accordo, compresi i corrispettivi e gli incentivi stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 163/2006, le eventuali spese legali e di giudizio attivo e passivo di tutte le fasi del procedimento per la realizzazione delle opere; -----

Art. 5 - (Proprietà delle opere realizzate) -----

La proprietà delle opere realizzate è del comodante (Comune di Mirano). L'unione dei comuni del miranese, in qualità di comodatario non ha quindi diritto al rimborso delle spese delle opere realizzate oggetto del presente accordo; -----

Art. 6 – (Vigilanza) -----

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.lgs 267/2000, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dal Presidente sindaci dell'Unione dei comuni del miranese, dal past president del medesimo Ente, dal Sindaco del Comune di Mirano o da loro delegati, all'uopo designati. -----

Il collegio di vigilanza, in particolare: -----

- Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma; -----
- Individua gli ostacoli di fatto e diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; -----
- Provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma; -----



- Dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di programma; -----
- Esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento; ---
- Propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'accordo di programma; -----
- Valuta proposte di modifica del programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali.-----

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati il collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso gli enti stipulanti l'accordo. -----

Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi di gruppi di lavoro composti da personale amministrativo e tecnico dei comuni aderenti all'Unione. -----

Art. 7 - (Approvazione, pubblicazione, effetti e durata) -----

La presente convenzione, sottoscritta dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese e dal sindaco del Comune di Mirano è immediatamente conclusa ed efficace. -----

Le attività programmate sono vincolanti per gli enti aderenti che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati. -----

La durata del presente Accordo di programma è stabilita in mesi 9, salvo rinnovo che decorrono dalla sua sottoscrizione. -----

Il presente accordo è pubblicato all'albo e nei siti delle amministrazioni aderenti. -----



IL Presidente dell'Unione

Il Sindaco di Mirano

Comuni del Miranese

Nicola Fragomeni

Maria Rosa Pavanello

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)